

REGOLAMENTO DI ATENEO SUL RICONOSCIMENTO DI STUDI ALL'ESTERO

ART. 1 Principi

Le attività di scambio e di cooperazione internazionale che l'Università per Stranieri di Siena intrattiene nel quadro del programma comunitario denominato SOCRATES si svolgono nel pieno rispetto della libertà d'insegnamento dei docenti e dei ricercatori e nell'osservanza delle norme statutarie che assicurano autonomia organizzativa alle strutture didattiche dell'Ateneo.

Tali attività assumono quale fondamento imprescindibile l'iniziativa spontanea e la libera adesione dei docenti, dei ricercatori e degli studenti dell'Ateneo.

Al fine di incrementare la dimensione europea dei processi formativi che vi si svolgono, l'Università per Stranieri di Siena adotta misure atte ad ampliare la partecipazione dei docenti e degli studenti ai programmi predetti, garantendo il rispetto delle norme sul riconoscimento delle attività formative perfezionate presso altre Istituzioni universitarie dell'area comunitaria nonché favorendo l'estensione del sistema di riconoscimento ECTS.

ART. 2 Istituzioni ospitanti

L'Università può riconoscere corsi ed esami sostenuti presso le Università di Paesi comunitari ed extracomunitari con le quali esiste un accordo ufficiale di cooperazione.

ART. 3 Durata del soggiorno

Il soggiorno ha, di norma, la durata di un semestre, con possibile estensione ad un anno in base alle esigenze didattiche delle Istituzioni ospitanti ed al piano di studi approvato.

ART. 4 Procedure per il riconoscimento degli esami sostenuti all'estero

Lo studente ammesso a trascorrere un periodo di studio all'estero presenta, in data da definire, un piano di studi annuale che indica sia le discipline da frequentare presso l'Università ospitante che le discipline nelle quali esse saranno convertite. Tale piano deve essere approvato dalla Commissione Accademica.

La Commissione Accademica nominata dal Rettore e composta dai Presidenti dei Corsi di Laurea, di Diploma Universitario e dal Direttore della Scuola di Specializzazione dovrà stabilire i criteri per garantire il pieno riconoscimento dei periodi di studio all'estero preventivamente autorizzati e concordati fra lo studente e il docente della materia afferente all'area disciplinare interessata.

Al termine del periodo di studi, verificata dalla Commissione rispettivamente la congruità e la regolarità della certificazione esibita, il Rettore autorizza il riconoscimento degli esami sostenuti all'estero e l'inserimento nella carriera dello studente con la denominazione delle

discipline in cui sono stati convertiti e con la votazione tradotta secondo le modalità di conversione precedentemente approvate dalla Commissione Accademica.

Ove il riconoscimento sia richiesto nell'ambito di un programma che ha adottato un sistema di trasferimento dei crediti (ECTS) il riconoscimento stesso terrà conto globalmente dei crediti attribuiti agli esami sostenuti all'estero e li trasformerà in esami per un numero di crediti equivalenti.

Il certificato degli esami sostenuti rilasciato dall'Università di origine indicherà quali esami sono stati sostenuti all'estero.

ART. 5

Criteria generali per il riconoscimento degli esami sostenuti all'estero

- a) Il piano di studio da svolgere all'estero deve rispondere al requisito della coerenza accademica.
- b) Le materie caratterizzanti i corsi di studio possono essere sostituite solo dopo un'attenta verifica della congruità dei programmi dei corsi da seguire all'estero rispetto al piano di studio complessivo dello studente.
- c) Tutte le materie a scelta sono completamente sostituibili, sempre nel rispetto di quanto enunciato nel punto a).